

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VIVIANI, CUCINELLI, LEPRE, ALBERTINI, LICINI
e MINNOCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MAGGIO 1973

Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge relativo alla disciplina delle società civili per l'esercizio dell'attività professionale da parte di persone che esercitano la medesima attività intellettuale si ispira al principio fondamentale dell'alternatività dell'esercizio in forma associata rispetto allo studio professionale individuale e garantisce, quindi, per i professionisti dei grandi studi associati e per i professionisti singoli, la stessa tutela dell'indipendenza di giudizio, della dignità professionale, delle previdenze assicurative, oltrechè degli oneri fiscali.

Dato che l'esercizio delle professioni in forma associata è per ora in fase di sviluppo non ancora avanzato, si è voluta studiare una soluzione semplice dei problemi essenziali, mantenendo i singoli componenti delle società professionali nell'ambito di tutte le disposizioni di legge e di deontologia che si applicano ai professionisti; ci si è quindi limitati a dettare le disposizioni necessarie per quanto riguarda l'aggancio agli ordini professionali ed alle norme disciplinari, la regolamentazione del tirocinio professionale, la rappresentanza esterna della società per i rapporti non professionali e la posizione fiscale da risolvere senza creare differenze di imposizione.

Si è seguito il criterio di permettere che l'attività professionale svolta in forma associata venga ricondotta, con esplicito riconoscimento legislativo, nell'ambito delle norme vigenti che regolano le varie professioni.

In tal modo si sono evitate complicazioni e lacune nella normativa, si è evitato di legiferare minuziosamente su fenomeni il cui sviluppo è appena iniziato e si è mantenuta l'unitarietà delle varie professioni.

Passiamo ora all'esame delle singole norme.

L'articolo 1 del disegno di legge dichiara la liceità dell'esercizio delle professioni intellettuali in forma societaria, e prevede che esso si svolge nelle forme della società semplice. Vieta inoltre che alle società professionali partecipino le persone estranee alla professione.

Si è ritenuto più omogeneo rispetto alla natura delle professioni liberali il ricorso alla società semplice, anche se in verità il permettere la formazione di società in accomandita (simili alle *partnerships* dei professionisti anglosassoni) od anche a società di capitali, quali sono consentite ai professionisti in alcuni Paesi ed in alcuni Stati degli Stati Uniti d'America, non avrebbe creato particolari problemi di controllo o di tutela

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei terzi; dopo un attento esame, si è ritenuto che la connotazione commerciale che tali tipi di società hanno ormai acquisito avrebbe portato a certi svantaggi, di apparenza più che di sostanza, ma comunque da evitare.

Non è parso possibile inquadrare le attività professionali nelle forme della cooperazione, anche se il carattere sostanziale cooperativo degli studi professionali associati è indubitabile. In primo luogo, il trattamento fiscale delle cooperative porta con sé alcune facilitazioni che sarebbero potute sembrare discriminatorie a favore di alcuni professionisti. In secondo luogo, la costituzione degli studi professionali associati avviene normalmente per lenta coagulazione attorno ad un numero piccolissimo di fondatori, e quindi la quasi totalità degli studi associati non potrebbe rientrare sotto le norme della cooperazione, almeno nel periodo iniziale. Infine, le associazioni di tipo cooperativistico sono sottoposte a controlli dell'esecutivo incompatibili con il segreto professionale, e non sarebbe possibile secondo le leggi professionali estendere l'associazione al personale dell'ordine, che d'altra parte non potrebbe assumere lo *status* di personale dipendente data la natura cooperativistica dello studio.

Non si è prevista, per ora, una protezione delle società pluriprofessionali, che rappresentano uno sviluppo ulteriore, certo interessante, dell'attività professionale. Si tratta di forme di attività ancora poco note; previste in astratto dalla legge francese sulle società professionali, non hanno avuto ancora applicazione con nessuna norma di attuazione, anche se è possibile pensare che in vari Paesi esistano società pluriprofessionali la cui attività è dissimulata come comunione di servizi.

L'articolo 2 affronta il problema della personalità dell'incarico, particolarmente importante per tutte le professioni che si espletano attraverso attività procedurali, soprattutto l'avvocatura, e stabilisce una equivalenza di fatto tra il mandato personale ed il mandato impersonale. Il secondo comma dell'articolo 2 detta un criterio ovvio per la determinazione delle incompatibilità, con ri-

ferimento alla società professionale nel suo complesso.

L'articolo 3 limita l'esercizio professionale in nome e per conto della società ai soli professionisti: la disposizione, integrandosi con quella del secondo comma dell'articolo 1, garantisce l'assenza di contaminazione tra la professione libera e le iniziative a carattere speculativo.

Il secondo comma garantisce la uguaglianza della posizione di tutti i professionisti, associati o no, per quanto riguarda le norme di previdenza.

All'articolo 4 si è visto un sistema semplice ed organico di trasmissione agli ordini professionali delle informazioni relative alla costituzione della società ed agli eventi successivi. Queste comunicazioni permettono agli ordini professionali di vigilare sull'osservanza della legge e di valutare il comportamento dei singoli professionisti anche alla luce della loro appartenenza alla società. Al tempo stesso, resta ferma l'appartenenza degli associati al loro ordine professionale in modo personale e diretto, per l'intera durata del loro *curriculum*, mentre l'appartenenza ad una società di professionisti può essere anche temporanea; l'albo professionale resta unico, con evidenti vantaggi pratici e morali.

L'articolo 5 regola la materia della ragione sociale in modo razionale lasciando una ragionevole libertà di scelta nelle diciture o ditte che possono essere adottate seguendo gli usi delle varie professioni. Spetterà agli ordini di reprimere quegli abusi o quelle violazioni delle norme deontologiche, che potranno materializzarsi in diciture ingannevoli o fantasiose. Il secondo comma prevede una semplice facoltà di dare certe indicazioni sulla composizione della società. Numerose proposte, che avevano ipotizzato l'obbligatorietà di tali indicazioni o addirittura l'enunciazione nella ragione sociale del nome di tutti i soci cozzano contro la realtà, che richiede di adottare come ditta i nomi dei fondatori e non quelli di tutti i soci, pena la limitazione delle dimensioni delle società professionali a livelli non realistici. Il quarto comma impone di manifestare tempestivamente a clienti, controparti ed autorità

avanti alle quali si agisca il fatto che il professionista fa parte di una società professionale. Tanto basta per porre ogni parte interessata in condizione di valutare il comportamento del professionista.

L'articolo 6 conferma semplicemente l'applicabilità ai professionisti associati delle procedure disciplinari individuali, senza alcuna innovazione.

L'articolo 7 regola la diversa materia della responsabilità patrimoniale, facendone carico alla società e lasciando ai rapporti interni tra soci le eventuali azioni di rivalsa. In tal modo si garantisce la massima tutela dei clienti che hanno azione nei confronti della collettività dei soci e vedono quindi aumentate le garanzie di solvibilità. Col secondo comma dell'articolo 7 si è voluto impedire che la qualità di socio responsabile venga limitata ai professionisti, facenti parte della società, che abbiano minore solvibilità, mediante l'artificio di mantenere in posizione di collaboratore professionale i più abbienti.

Con il gruppo degli articoli da 4 a 7 si è in tal modo assicurata la tutela dei terzi, in modo che le società professionali offrano le stesse garanzie di responsabilità professionale e di solvibilità che la clientela ha nei confronti dei professionisti individuali.

Il primo comma dell'articolo 8 elenca i requisiti essenziali del contratto sociale, mentre i due commi successivi richiamano le disposizioni del codice. Merita un commento l'ultima parte del primo comma, in cui si è risolto il problema della rappresentanza della società. Si è ritenuto che il problema della rappresentanza per quanto attiene all'esercizio della professione dovesse essere tenuto separato da quello della rappresentanza nei rapporti commerciali o civili o amministrativi che riguardino la società al di fuori del campo di attività professionale. Pertanto, il primo problema trova una soluzione funzionale negli articoli 2 e 3 (i professionisti associati agiscono professionalmente come i professionisti individuali, e la loro appartenenza alla società non ha rilevanza immediata) mentre il secondo è risolto dal disposto dell'articolo 8 che consente di delegare uno o più soci al compimento di atti negoziali, quali le assunzioni del personale, la stipulazione

di contratti di affitto e di appalto per l'esercizio dei servizi dello studio, la compravendita di attrezzature, la presentazione di dichiarazioni fiscali. In tal modo si consente alla società di gestire efficacemente i propri servizi e di contrarre con terzi attraverso i suoi rappresentanti.

L'articolo 9 regola il problema non semplice dei rapporti dei professionisti con più società e dei rapporti delle società professionali tra di loro. Ci si è attenuti al criterio di ammettere tali rapporti soltanto nella misura in cui non incrinino il vincolo mutualistico tra i soci e non creino delle distorsioni nel controllo da parte degli ordini professionali sul funzionamento delle società; d'altra parte, si sono voluti consentire quei rapporti di collaborazione assai stretta tra studi professionali di città diverse che si sono ormai affermati nel nostro Paese e che sono giustificati dall'esistenza di tutta una serie di procedure che portano il professionista, quanto meno, a seguire il cliente dalla campagna alla città, o dalla città alla capitale, per assisterlo in modo completo.

Il disposto dell'articolo 9 consente quindi, per fare un esempio, al legale cassazionista di uno studio di provincia di creare un legame con uno studio romano, o a due studi marittimisti di Genova e Venezia di stabilire quei rapporti organici. La seconda parte del secondo comma, limitando i rapporti di questo tipo ad uno solo (attivo o passivo) impedisce giustamente la creazione della società « a stella », tanto nella configurazione di società *holding* di interessenza in numerosi studi periferici che ne sarebbero condizionati, quanto nell'altra configurazione di studio di corrispondenza posseduto da più studi periferici che attraverso di esso si condizionano reciprocamente: impedisce inoltre la costituzione di studi a catena.

L'articolo 10 regola la posizione dei collaboratori professionali e cioè di coloro che sulla base delle esperienze straniere si usa indicare come « associati ». Regola, quindi, la materia di tirocinio che in una società professionale si svolge normalmente nell'interesse di ambo le parti, con la prospettiva dell'inserimento stabile e della promozione a socio. Un apporto di collaborazione di tipo subordi-

nato diventa quindi essenziale e deve essere regolamentato in modo da tutelare la dignità professionale dei giovani collaboratori, limitare nel tempo la loro subordinazione e prepararne l'effettiva ascesa professionale.

Si è ritenuto quindi di sancire l'obbligo della formalizzazione per iscritto dell'incarico (con comunicazione agli ordini professionali come disposto dall'articolo 4, secondo comma), e di limitare la durata di questo tipo di rapporti stabilendo due limiti, in alternativa, il cui effetto è di impedire che i professionisti possano rimanere « associati » molto più a lungo del trentesimo anno di età; risultato, questo, che corrisponde mediamente all'età in cui i professionisti arrivano ad aprire un proprio studio. Allo scadere di questi termini, ove non avvenga il passaggio a socio, si potranno le alternative all'esercizio in forma individuale o della uscita dalla professione, cioè in pratica le stesse alternative che si pongono oggi ai professionisti isolati dopo il tirocinio. Il terzo comma vieta la concentrazione nelle mani di pochi soci del potere di dirigere il lavoro di uno stuolo sproporzionato di collaboratori professionali. Il quarto comma detta i principi a cui deve informarsi il rapporto di collaborazione e prevede che la vigilanza venga esercitata dagli ordini professionali. Il quinto comma chiarisce una possibile perplessità circa il regime previdenziale.

L'articolo 11 statuisce la rilevanza disciplinare delle disposizioni della legge e delega gli ordini professionali a vigilare sull'esclusione di ogni ingerenza di terzi, ai sensi dell'articolo 1, sulla libertà ed autonomia dei singoli partecipanti nei confronti delle società professionali.

L'articolo 12 afferma il principio, ovvio del resto, che l'osservanza dei patti stipulati con colleghi è, indipendentemente da ogni sanzione di legge, un obbligo di lealtà e correttezza professionale.

L'articolo 13 regola la materia dell'esclusione, di diritto in caso vengano a mancare i requisiti professionali, e per volontà dei soci in alcuni casi particolari, per i quali ci si è attenuti alle disposizioni del codice.

L'articolo 14 regola gli aspetti patrimoniali del recesso, morte od esclusione del socio,

prevedendo i termini entro cui debbono essere liquidati la quota del patrimonio netto della società, le spettanze per il lavoro dell'anno in corso e gli eventuali benefici derivanti da una liquidazione dell'avviamento.

Così, senza dover troppo innovare rispetto alle norme professionali e in materia di società semplice, è regolata la struttura e la vita interna delle società professionali, inserendole razionalmente nelle strutture degli ordini professionali.

I cinque articoli da 15 a 19 regolano gli aspetti fiscali dell'attività delle società professionali, al fine di ottenere una assoluta parità di trattamento fiscale dei singoli professionisti e di permettere, al tempo stesso, la tenuta di una contabilità unitaria della società, a cui le dichiarazioni fiscali dei singoli professionisti dovranno raccordarsi.

L'articolo 15 sancisce appunto l'obbligo per la società della tenuta delle registrazioni obbligatorie, nel quadro delle norme sull'IVA, così come per i professionisti singoli. Il primo comma dell'articolo 16, ed il secondo, dispongono che quanto versato dalle società professionali ai singoli professionisti formi la base imponibile di costoro, come se si trattasse dei redditi netti di un professionista singolo. Il terzo comma ha già trovato attuazione, tra l'altro, nell'ultimo comma dell'articolo 4 delle disposizioni sull'IVA. Il quarto e quinto comma regolano la materia delle ritenute d'acconto, le quali per ragioni pratiche debbono essere effettuate al momento del pagamento delle prestazioni alla società ma successivamente, poichè si tratta di imposte pagate in acconto su quelle applicabili ai singoli professionisti, debbono essere a questi accreditate dalla società. Di conseguenza, il sesto comma dispone che nella dichiarazione dei redditi dei singoli professionisti venga indicato il reddito professionale netto distribuito dalla società ai suoi componenti. Il settimo comma prevede, ai fini del controllo delle dichiarazioni fiscali dei singoli, che alla società possa venir richiesta un'attestazione.

L'articolo 17, ponendo su di un piano di parità i professionisti e gli altri lavoratori per quanto riguarda il trattamento fiscale

dei risparmi effettuati sul reddito ed impiegati in attrezzature professionali (tale è infatti la natura delle quote di valore netto delle società professionali) e delle somme previste da regimi pattizi di natura mutualistica, incoraggia gli studi professionali associati a dotarsi di attrezzature adeguate e a disporre un sistema di previdenza a favore dei soci.

L'articolo 18 detta le norme per impedire che le società professionali svolgano, anche indirettamente, attività commerciali ed intraprendano operazioni speculative, con violazione delle norme professionali e con l'abuso ai fini fiscali della propria posizione. Il secondo comma permette tuttavia gli investimenti di quanto sia accantonato ai fini previdenziali in conformità ai patti sociali

ed ai fini di semplificazione estende ai relativi redditi il regime dei redditi professionali.

L'articolo 19 dispone la registrazione a tassa fissa del contratto sociale e delle modifiche ed estende tale trattamento anche alle regolarizzazioni in forma societaria delle comunioni di servizi e delle società di fatto tra professionisti attualmente esistenti.

Riteniamo, onorevoli senatori, che la presentazione del disegno di legge in esame elimini una grave lacuna della nostra legislazione; per questo, nel chiudere questa relazione, raccomandiamo alla sensibilità del Senato l'approvazione sollecita del disegno di legge allegato, nella speranza di avere così contribuito ad una migliore regolamentazione delle professioni intellettuali.

DISEGNO DI LEGGE**TITOLO I****Art. 1.**

Le persone fisiche esercenti la medesima professione intellettuale, ai sensi degli articoli 2229 e seguenti del codice civile, possono costituire tra di loro società civili per l'esercizio dell'attività professionale.

La partecipazione alla società è limitata alle persone fisiche in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio della professione; alle società professionali si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme sulla società semplice.

Art. 2.

Fermo quanto disposto dal primo comma del successivo articolo 9, l'incarico professionale può essere conferito indifferentemente alla società professionale o ai professionisti che ne fanno parte.

Le ragioni di incompatibilità per l'assunzione di incarichi si applicano alla società nel suo complesso.

Art. 3.

La società esercita l'attività professionale attraverso persone munite dei titoli e delle abilitazioni richiesti per l'esercizio in forma individuale. Dette persone debbono essere soci della società ovvero collaboratori professionali secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

La loro attività professionale dà luogo a tutti gli obblighi ed i diritti previsti dalle norme previdenziali per le varie professioni; i contributi di carattere oggettivo sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal professionista singolo.

TITOLO II

Art. 4.

La costituzione della società deve avvenire per atto scritto, da inviarsi in copia sottoscritta da almeno un socio, entro trenta giorni, per lettera raccomandata all'organo direttivo dell'ordine professionale competente per territorio di ogni località in cui la società abbia una sede o studio.

Uguale comunicazione deve farsi, nello stesso termine, per ogni modifica ai patti sociali, ogni variazione nella composizione della società ed ogni istituzione o cessazione di rapporti con collaboratori professionali.

Ogni atto comunicato in base al presente articolo viene inserito in fascicolo intestato alla società.

Dell'appartenenza alla società viene fatta annotazione nel fascicolo personale di ciascun professionista iscritto all'albo.

Art. 5.

La ragione sociale deve contenere i nomi di uno o più soci, in combinazione con una dicitura atta ad individuare la professione esercitata dalla società, e seguita dalla dicitura « società professionale ».

La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Nella corrispondenza, negli atti e nelle comunicazioni possono inoltre essere riportati i nomi degli altri soci e dei collaboratori professionali.

I soci ed i collaboratori professionali debbono render nota, nello svolgimento degli incarichi professionali, la loro appartenenza alla società.

Non si applica l'articolo 2250 del codice civile.

Art. 6.

La responsabilità per infrazioni disciplinari è personale; qualora vengano provate corresponsabilità di soci o collaboratori professionali, il procedimento disciplinare viene esteso ad essi.

Art. 7.

La responsabilità per il risarcimento del danno da responsabilità professionale fa carico alla società professionale, salvi i rapporti interni per la rivalsa.

La solvibilità della società deve essere adeguata, in rapporto al numero dei soci, alla solvibilità media dei professionisti che esercitano in forma individuale e ciò sia mediante la stipulazione di polizze assicurative, sia mediante un aumento del numero dei soci illimitatamente responsabili.

TITOLO III

Art. 8.

Il contratto sociale deve indicare, a pena di nullità, la ragione sociale, la sede in cui verrà esercitata la professione, la rappresentanza della società per gli atti non costituenti esercizio della professione.

Salva diversa pattuizione, che deve risultare in modo specifico nel contratto, il contratto stesso può essere modificato soltanto con consenso di tutti i soci.

Salva diversa pattuizione del contratto sociale le partecipazioni dei soci agli utili si presumono uguali.

Art. 9.

I soci ed i collaboratori professionali della società debbono esercitare la professione esclusivamente e per conto e nell'interesse della società.

Tuttavia è consentito ad uno o più soci di assumere, per conto della società, la qualità di soci in altra società professionale avente sede in altro comune, purchè nell'interesse della società e fermo restando che nessuna società può partecipare, attraverso uno o più dei suoi soci, a più di un'altra società professionale e che a nessuna società può partecipare, tramite suoi soci, più di un'altra società.

Art. 10.

È consentito alle società di valersi dell'opera di collaboratori professionali, non soci, purchè muniti dei titoli ed abilitazioni richiesti.

Tale collaborazione deve risultare da lettera di incarico e non può protrarsi:

a) per oltre sette anni presso la stessa società;

b) oltre il decimo anno dalla prima iscrizione all'albo.

Il numero dei collaboratori professionali non può superare di tre unità quello dei soci.

Spetta agli ordini professionali la vigilanza al fine di assicurare l'addestramento professionale dei collaboratori, di favorire la loro ammissione a soci, di garantire loro condizioni dignitose.

I rapporti di cui al presente articolo non comportano obbligo previdenziale od assicurativo in aggiunta a quelli previsti dagli ordinamenti professionali.

Art. 11.

Spetta agli ordini professionali la vigilanza sulle società professionali per assicurare il rispetto della presente legge, ed in particolare:

a) l'esclusione di persone non abilitate da qualsiasi ingerenza nella società;

b) la tutela della dignità professionale e dell'autonomia di giudizio dei singoli soci e collaboratori professionali.

Art. 12.

La violazione dei patti sociali costituisce infrazione disciplinare, indipendentemente da ogni ragione che spetti al socio od alla società in base ad altre norme di legge.

Art. 13.

E escluso di diritto dalla società il socio che abbia riportato la cancellazione definitiva dagli albi od elenchi professionali o la condanna penale che comporti l'interdizione dai pubblici uffici.

Può essere escluso, con voto favorevole dei due terzi dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, il socio che si sia reso colpevole di gravi inadempienze ovvero sia divenuto, per qualsiasi ragione, incapace di svolgere la propria attività professionale.

L'esclusione ha effetto entro trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso; entro detto termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l'esecuzione della deliberazione. In caso di società di due soci, si applica l'ultimo comma dell'articolo 2287 del codice civile.

Art. 14.

In tutte le ipotesi di recesso, morte od esclusione del socio, la quota di patrimonio netto alla data di chiusura dell'ultimo esercizio deve essere liquidata al socio, ovvero agli eredi, entro un anno dall'evento. Le spettanze per l'esercizio in cui si è verificato l'evento debbono essere liquidate entro un anno dall'approvazione del bilancio o rendiconto, salvo il diritto alla percezione dei riparti correnti.

Nel caso di esclusione del socio, restano salve le ragioni di danno della società, e potrà essere prevista dai patti sociali una riduzione della liquidazione dell'avviamento in detti patti eventualmente regolata.

TITOLO IV

Art. 15.

Le società professionali sono obbligate a tenere le registrazioni contabili obbligatorie per gli esercenti attività professionali.

Art. 16.

I compensi, di qualsiasi natura, corrisposti dalle società professionali a soci e collaboratori, quale corrispettivo dell'attività professionale, sono assoggettati allo stesso trattamento tributario vigente per i professionisti esercenti l'attività in forma individuale.

Non è ammessa la duplicazione di una stessa imposta sui proventi della società distribuiti a soci e collaboratori.

La legge determina i casi in cui le società professionali sono soggetti passivi o responsabili di imposta.

Salva diversa disposizione di legge, le ritenute d'acconto sui compensi corrisposti per prestazioni professionali dei soci e dei collaboratori della società professionale devono essere operate a nome della società professionale.

Le ritenute operate ai sensi del comma precedente sono computate in pagamento delle imposte dovute sui redditi alla cui formazione concorrono le somme sulle quali la ritenuta è stata operata. In questo caso si presume che la ritenuta abbia operato in misura proporzionale ai compensi erogati dalla società a soci e collaboratori.

La scheda di dichiarazione dei redditi dei soci o collaboratori professionali di società professionali deve indicare, per i redditi professionali, l'ammontare di quanto è stato loro corrisposto dalla società nel corso del periodo d'imposta e delle somme pagate per ritenuta.

L'ufficio ha la facoltà di richiedere un'attestazione delle somme corrisposte, sottoscritta da un socio investito della rappresentanza della società.

Art. 17.

Alle somme corrisposte dalle società professionali, a titolo di liquidazione di quote o di obblighi di natura previdenziale previsti dai patti sociali, ai soci receduti od agli eredi dei soci defunti anche dopo il recesso si applica il regime tributario previsto per le indennità relative alla cessazione del rapporto di impiego.

Art. 18.

Non è consentito alle società professionali di investire le proprie disponibilità in beni non pertinenti all'attività professionale, in titoli pubblici o privati, in quote di società esercenti imprese commerciali, nè di darle in mutuo, nè di vincolarle presso istituti di credito per una durata superiore a dodici mesi.

Le società professionali possono tuttavia derogare alla disposizione del comma precedente, quando l'investimento corrisponda ad oneri di previdenza previsti dai patti sociali; in tal caso, i proventi dell'investimento sono considerati reddito professionale agli effetti tributari.

Art. 19.

Il contratto sociale ed ogni modifica sono soggetti a registrazione a tassa fissa.

Per i primi due anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti a registrazione a tassa fissa i contratti sociali che portino il conferimento in società professionali di attività e passività di studi professionali individuali o di comunioni di servizi tra professionisti.

TITOLO V

Art. 20.

La cessione a favore delle società professionali dei contratti di locazione, noleggio,

somministrazione, impiego, e dei contratti con enti o aziende di pubblici servizi, ha luogo a richiesta della società professionale comunicata entro un anno dalla sua costituzione e regolarizzazione.

Art. 21.

L'appartenenza del professionista a società professionale deve essere portata a conoscenza dei clienti, controparti ed organi dell'amministrazione, per quanto attiene a mandati professionali in corso di svolgimento, in occasione del primo atto di esercizio del mandato successivo alla costituzione o regolarizzazione della società.

Art. 22.

La legge n. 1815 del 23 novembre 1939 è abrogata.

Art. 23.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1974.